



CITTÀ DI FASANO

Copia di Ordinanza Sindacale n.: **000017** del **19/03/2021**

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- DISPOSIZIONI RIFERITE AGLI UFFICI COMUNALI - PROROGA ORDINANZA 15/2021

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibere del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è stabilito (art. 35) che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- con decreto legge n. 19/2020, art. 3, comma 2, si è stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con misure statali, né eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- con DPCM del 02.03.2021 sono state stabilite misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia), pubblicata in GU n. 62 del 13.03.2021 sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per la Regione Puglia per la durata di 15 giorni;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 15 del 05.03.2021 con la quale sono state prorogate fino al 19.03.2021 le misure necessarie e urgenti di cui alla precedente ordinanza n. 11/2021 atte a ridurre, nell'ambito degli uffici comunali, le relazioni in presenza fra le persone, il rischio di assembramento e di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti;

Ritenuto, in ragione della su menzionata Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che dispone per la Puglia l'applicazione delle misure del contenimento del COVID – 19 previste per la cosiddetta zona rossa l'ordinanza 15/2021 al fine di contenere e limitare gli spostamenti fra persone;

Considerati, pertanto, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Ritenuto, pertanto, provvedere a prorogare fino al 6 aprile 2021 le misure valutate necessarie e urgenti atte a ridurre, nell'ambito degli uffici comunali, le relazioni in presenza fra le persone, il rischio di assembramento e di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti, già disposte con precedenti ordinanze sindacale nn. 11 e 15/2021;

In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n.19/2020, convertito in legge, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, nonché sulla scorta delle disposizioni di cui al DPCM del 02.03.2021;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. lgs. N. 267/2000, artt. 50 e 54;

ORDINA

Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di prorogare le misure valutate necessarie e urgenti atte a ridurre, nell'ambito degli uffici comunali, le relazioni in presenza fra le persone, il rischio di assembramento e di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti, già disposte con proprie precedenti ordinanze nn. 11/2021 e 15/2021:

- Chiusura al pubblico di **tutti gli uffici comunali**, ad **eccezione dell'Ufficio Protocollo**, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, con osservanza di tutte le prescrizioni previste nel DPCM 02.03.2021;
- Accesso agli uffici **Demografici, e Urp**, esclusivamente previo appuntamento telefonico o a mezzo email;
- Apertura al pubblico degli Uffici che garantiscono Servizi comunali connotati dal requisito della indifferibilità, e per cui viene garantita la presenza del personale, ossia:
 - **Comando di Polizia locale**
 - **Servizi sociali**
 - **Stato Civile**(raccoglimento delle registrazioni dei decessi) – reperibilità ai numeri 080 4394 252 - 253
 - **Servizi Cimiteriali**
 - **Protezione civile**
 - **Ufficio di Gabinetto del Sindaco;**
- sospensione dell'attività di ricevimento del pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione di quelli indicati nei capoversi che precedono;
- Tutti gli uffici comunali sono contattabili a mezzo mail o telefono, come da ALLEGATO alla presente ordinanza;
- **Apertura dei cimiteri comunali**, nelle seguenti giornate e fasce orarie:
 - dal lunedì al sabato: ore 8:30 – ore 12:00
 - ore 16:10 – ore 18:20
 - domenica: ore 8:00 - ore 13:00

Orario di ricevimento dei feretri:
Dalle ore 8.30 alle ore 17.30;

È garantita la continuità dell'erogazione dei Servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n°146.

DISPONE

- Il personale addetto ai servizi cimiteriali, unitamente al Corpo di Polizia locale, con il supporto delle altre Forze dell'Ordine, dei volontari di protezione civile e del servizio civile è preposto ai controlli relativi all'osservanza da parte dei visitatori dei cimiteri comunali delle misure relative al rispetto della distanza interpersonale di un metro e a contingentare gli ingressi negli stabilimenti cimiteriali al fine di evitare assembramenti;
- Al Segretario generale è demandato il potere di direttiva in merito all'utilizzo delle ferie e per lo svolgimento dello "smart working" di tutto il personale;
- La sospensione del servizio di prenotazione di appuntamenti (Eagenda) nel periodo 19.03.2021 – 06.04.2021, garantendo le richieste già effettuate a mezzo telefono e/o mail, come da allegato alla presente ordinanza.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni previste dal DPCM del 2 marzo 2021, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione Puglia, relativamente al territorio regionale.

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano.

Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, ai Dirigenti comunali, al personale dipendente, al Comando di Polizia locale e alle Forze dell'ordine.

Il Sindaco
f.to FRANCESCO ZACCARIA
(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI FASANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 19/03/2021 fino al 04/04/2021.

Fasano, 19/03/2021

Il Responsabile della pubblicazione
Aurora Nardelli